

(N. 2507)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 27 febbraio 1958 (V. Stampati nn. 1316-1377)*

**d'iniziativa dei deputati PRIORE, BARESI e SCALIA;
BOZZI, COLITTO e DI GIACOMO**

**TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 MARZO 1958**

Valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza,
dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In deroga alle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 856, i servizi comunque resi a partire dall'entrata in vigore della presente legge come ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle Forze armate sono utili ai fini di pensione.

Art. 2.

Nei confronti degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento nonché dei sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle Forze armate, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-45, le disposizioni dell'articolo

precedente, si applicano limitatamente al periodo occorrente per il compimento dell'anzianità minima prescritta per il diritto a pensione, anche per i servizi comunque resi dal 10 giugno 1940 all'entrata in vigore della presente legge.

A coloro che siano stati ricollocati in congedo anteriormente al 1° luglio 1957 la pensione eventualmente spettante è liquidata con effetto da tale data.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere annuo di lire 127 milioni derivante dalla presente legge sarà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1957-58, a carico degli stanziamenti dei capitoli n. 136 (lire 58.000.000); n. 174 (lire 59.000.000) e n. 185 (lire 10.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'esercizio anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.